



**Bruxelles, 21 marzo 2018
(OR. en)**

7145/18

**AGRI 134
ENT 48
MI 176
DELECT 53**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	21 marzo 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2018) 1840 final
Oggetto:	RETTIFICA del 21.3.2018 del regolamento delegato C(2018) 863 final della Commissione, del 15 febbraio 2018, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/208 che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2018) 1840 final.

All.: C(2018) 1840 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 21.3.2018
C(2018) 1840 final

RETTIFICA

del 21.3.2018

del regolamento delegato C(2018) 863 final della Commissione, del 15 febbraio 2018, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/208 che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il 15 febbraio 2018 la Commissione ha adottato il regolamento delegato C(2018) 863 final della Commissione che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/208 che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali.

Successivamente all'adozione si sono rivelate necessarie disposizioni transitorie al fine di dare ai costruttori di veicoli agricoli e forestali e di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti ad essi destinati il tempo sufficiente per adeguare la produzione alle nuove prescrizioni tecniche derivanti dal regolamento delegato C(2018) 863 final.

La presente rettifica contiene le necessarie modifiche del regolamento delegato C(2018) 863 final.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

In linea generale, l'introduzione di nuove prescrizioni in un atto vincolante nel settore dei veicoli è accompagnata di norma da disposizioni transitorie finalizzate a lasciare il tempo necessario all'attuazione delle prescrizioni stesse.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Poiché apporta modifiche sostanziali al regolamento delegato C(2018) 863 final, la rettifica farà decorrere nuovamente il termine di cui dispongono il Parlamento europeo e il Consiglio per sollevare obiezioni. Nel caso in cui il Parlamento europeo e il Consiglio non sollevino obiezioni entro il nuovo termine, il regolamento delegato sarà pubblicato con le rettifiche sostanziali già integrate, assicurando agli operatori economici dell'Unione la necessaria certezza giuridica, in piena conformità agli obblighi derivanti dal principio di legalità.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica del regolamento delegato C(2018) 863 final e di ogni sua eventuale modifica e rettifica è costituita dal regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La presente rettifica introduce nel regolamento delegato (UE) 2015/208 disposizioni transitorie in relazione alle modifiche apportate dal regolamento delegato C(2018) 863 final, risultato non conseguibile tramite misure nazionali.

- **Proporzionalità**

Le disposizioni transitorie introdotte dalla presente rettifica forniscono ai costruttori di veicoli agricoli e forestali e di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti ad essi destinati il

tempo sufficiente per adeguare la produzione alle nuove prescrizioni tecniche derivanti dal regolamento delegato C(2018) 863 final.

- **Scelta dell'atto giuridico**

In considerazione del fatto che il conferimento alla Commissione del potere di adottare atti delegati a norma del regolamento (UE) n. 167/2013 scade il 21 marzo 2018, l'introduzione di disposizioni transitorie, rivelatesi necessarie successivamente all'adozione del regolamento delegato C(2018) 863 final, è possibile soltanto mediante l'adozione di una rettifica di quest'ultimo regolamento durante il termine di cui dispongono il Parlamento europeo e il Consiglio per sollevare obiezioni.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Il gruppo di esperti competente in materia di trattori (gruppo di lavoro sui trattori agricoli) è stato consultato il 15 marzo 2018 e non ha formulato osservazioni.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

RETTIFICA

del regolamento delegato C(2018) 863 final della Commissione, del 15 febbraio 2018, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/208 che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali

All'articolo 1,

anziché:

«Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/208

Gli allegati I, V, VII, XII, XIV, XV, XXI, XXVI, XXVII, XXVIII e XXXIV del regolamento delegato (UE) 2015/208 sono modificati in conformità all'allegato I del presente regolamento.»

leggasi:

«Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/208

Il regolamento delegato (UE) 2015/208 è così modificato:

1) al capo IV è inserito il seguente articolo 40 *bis*:

"Articolo 40 bis

Disposizioni transitorie

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/.... [OJ Please insert the number of the Regulation adopted under the PE/2018/293, C(2018) 863 final] della Commissione, fino al 31 dicembre 2018 le autorità nazionali continuano inoltre a rilasciare omologazioni a tipi di veicoli agricoli e forestali o a tipi di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti a norma del presente regolamento, nella versione applicabile alla data del [OJ Please insert the date immediately preceding the date of entry into force of this Regulation].

2. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/.... [OJ Please insert the number of the Regulation adopted under the PE/2018/293, C(2018) 863 final] della Commissione, fino al 30 giugno 2019 le autorità nazionali consentono inoltre l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in servizio di veicoli agricoli e forestali, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti in base a un tipo omologato a norma del presente regolamento, nella versione applicabile alla data del [OJ Please insert the date immediately preceding the date of entry into force of this Regulation].";

2) Gli allegati I, V, VII, XII, XIV, XV, XXI, XXVI, XXVII, XXVIII e XXXIV sono modificati in conformità all'allegato I del presente regolamento.»